

# ASSEMBLEA

# Il nuovo Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa

costituito da:

- FIS + **Ex bonus docenti** (stanziato dalla L. 107/15 e modificato dalla L. 160/2020)\*
- Risorse per funzioni strumentali
- Risorse per gli incarichi specifici
- Risorse per la sostituzione dei colleghi assenti
- Risorse per la pratica sportiva
- Risorse per le aree a rischio



\* Il tavolo negoziale può anche decidere di mantenere in corso la precedente destinazione. In questo caso, la contrattazione dovrà individuare i criteri con i quali retribuire il «merito» solo per il personale docente.

# Bonus

- Con l'intesa del 25 giugno 2018 e sulla scia del successivo CCNI sul FMOF l'estensione dell'erogazione del bonus anche al personale docente precario
- Quanto già ottenuto per via contrattuale, è stato, disposto dal D.L.126/2019 convertito nella legge 159/2019 ove, nelle disposizioni contabili viene modificato il comma 128 prevedendo, esplicitamente, anche il **personale non di ruolo con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche**
- Infine, la L. 160/2020 modifica ed estende il Bonus a tutto il personale (compreso quello ATA), facendolo confluire nel FIS

# CCNI SULLA DDI

# Normativa di riferimento

L'emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale.

Questi i principali riferimenti normativi alle attività didattiche a distanza:

- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p;
- Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388 «Prime indicazioni operative per la didattica a distanza»
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, articolo 2, comma 3
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che finanzia ulteriori interventi utili a potenziare la DAD
- Decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 «Linee guida per la DDI»
- Ipotesi di CCNI sulla DDI sottoscritto il 25 ottobre 2020

# DaD e DDI

La **DaD** è quella parte di didattica **interamente svolta sulle piattaforme digitali** (nota M.I. prot. 388 del 17/03/2020)

La **DDI** è tale perché integra, per l'appunto, ai momenti in presenza (fondati sul digitale) anche quelli a distanza (CCNI 24/10/2020 e nota M.I. prot. 1934 del 26/10/2020)



**Modalità Sincrona:** si svolge sulla piattaforma scelta dalla scuola e con la presenza on line in contemporanea di docente e studenti

**Modalità Asincrona:** non è richiesta la presenza contemporanea di docente e studente. L'apprendimento asincrono prevede lo svolgimento di attività create dal docente per l'esecuzione individuale o in gruppo e la restituzione di un feedback da parte dell'insegnante

# CCNI SULLA DDI

Con il CCNI siglato 25/10/2020 vengono disciplinati:

- carichi orari nell'autonomia professionale
- rispetto della libertà di insegnamento
- rispetto delle competenze Organi Collegiali
- luogo di lavoro
- eventuali rimodulazioni delle unità orarie e pause
- combinazione tra attività sincrone e attività asincrone
- attività didattiche come stabilite dalle linee guida
- attività funzionali secondo il piano deliberato dal collegio dei docenti
- richiamato l'articolo 22, comma 4. lettera c8) – **diritto alla disconnessione**
- rispetto dei diritti sindacali (assemblee)

# DDI e lavoro videoterminalisti

- I lavoratori addetti a VDT sono (Art. 173 del D.L.vo 81/2008) tutti i lavoratori che utilizzano un VDT in modo **sistematico e abituale**, per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di 15 minuti ogni due ore di attività. Utilizzo sistematico e abituale vuol dire che **l'uso del VDT è una parte necessaria e costante dell'attività lavorativa, e quindi non un uso saltuario, occasionale, per tempi ridotti**. A differenza della precedente enunciazione del D.L.vo 626/94, che richiedeva un uso continuativo per quattro ore giornaliere, l'organizzazione dei tempi di adibizione (quante ore al giorno, quante ore continuative) non risulta più determinante.
- Di conseguenza, al fine di evitare che il lavoro sulle piattaforme digitali, in base alla durata del tempo di esposizione, possa comportare per alunni e docenti rischi specifici, quali l'affaticamento oculo-visivo, i problemi muscolo-scheletrici, posturali, tipici dei lavoratori "videoterminalisti", nonché rischi di natura ergonomica e legati allo Stress Lavoro Correlato, l'orario delle attività didattiche dovrà essere predisposto in modo da consentire ai docenti di rispettare il proprio orario settimanale e di impegnare gli studenti per non più di 2 ore consecutive.
- Al fine di effettuare le pause/sospensioni della durata di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, la cadenza oraria delle lezioni dovrà essere, di conseguenza, opportunamente rimodulata.

# CCNI SULLA DDI

Docente in quarantena, **ma non ammalato**

Necessità di disciplinare le modalità di svolgimento della DDI anche a seguito Decreto Ministro P.A.

## **Modalità di lavoro:**

- **proprie classi in quarantena:** attraverso la DID
- **proprie classi in presenza:** attraverso la DID se sarà possibile garantire la compresenza con docenti non impegnati nelle attività didattiche o in attività progettuali deliberate dal Collegio dei Docenti

Rispetto dell'art.28 del CCNL 2016/18 (per la tutela delle attività deliberate).

Stop al fenomeno della quarantena attiva con obbligo di recarsi a scuola per lavorare.

# CCNI SULLA DDI

Eliminata la **banca ore**

Durata oraria della prestazione

Recupero del tempo scuola nel caso sia deliberato dal Collegio dei Docenti

Rilevazione delle presenze attraverso il registro elettronico e non attraverso altri dispositivi

Assicurati i diritti sindacali anche se in DID

# CCNI SULLA DDI

A seguito della sottoscrizione del CCNI l'Amministrazione **ha aggiornato** le precedenti note:

- 1934 del 26/10/2020
- 1990 del 05/11/2020

**Con la nota 2002 del 09/11/2020**

**con la quale vengono disposti, condividendoli con le OO.SS. firmatarie del CCNI sulla DDI (Cisl scuola, Flc Cgil, Anief) gli opportuni chiarimenti.**

# CCNI SULLA DDI – Nota 2002

CCNI diviene disciplina delle prestazioni in DDI

Durata oraria della prestazione (possibilità di introdurre pause, come in presenza)

Autorizzazione dell'attività del docente anche non in presenza per garantire la sicurezza

Informativa alla RSU su attività interne ed esterne alla scuola

Verifica delle effettive necessità per la connessione del personale a **tempo determinato**

Superamento delle difficoltà organizzative o personali in caso di docente in quarantena attraverso comodato d'uso

# CCNI SULLA DID – problemi irrisolti

ma irrisolvibili da un CCNI che disciplina il rapporto di lavoro

- Problemi nella connettività da remoto – affievolito con comodato d'uso
- Mancanza di disponibilità di devices personali – affievolito con comodato d'uso
- Eventuale indisponibilità del software adottato dalla scuola
- Problemi nella garanzia della sicurezza delle connessioni

# Lavoratori fragili (CCNI 25/06/2008)

# Lavoratori fragili – riferimenti normativi

- D.L. 18/2020 «Cura Italia» artt.26 e 87
- D.L. 34/2020 «decreto Rilancio» artt.83 e 263
- D.L.126/2020 «Decreto Ristori» artt.26 e 32

# Lavoratori fragili – riferimenti normativi

- Circolare Ministero della Salute nr.13 del 4 settembre 2020
- Nota del Ministero dell'Istruzione nr.1585 dell'11 settembre 2020
- Nota del Ministero dell'Istruzione nr.1934 del 26 ottobre 2020 DPCM 3 novembre 2020 art.5, comma 4, lettera b)
- Nota del Ministero dell'Istruzione nr.1990 del 5 novembre 2020

# Lavoratori fragili

La circolare nr.13 del Ministero della Salute e nuovo concetto di fragilità.

Il Ministero della Salute chiarisce che il riferimento all'età, individualmente, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.

La maggiore fragilità, nelle fasce di età più elevate, va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio

# Lavoratori fragili


A decorrere dal 16 ottobre, per effetto della L.126/2020, i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita ovvero in possesso del riconoscimento di disabilità con gravità svolgono, di norma, la propria prestazione lavorativa in modalità agile, potendo essere impiegati anche in mansione diversa, ma ricompresa nella stessa categoria od area di inquadramento, ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Per tutti gli altri lavoratori fragili, non essendo ricompresi nel disposto dell'art.26, riteniamo vadano applicate le disposizioni previste dall'art.17 del CCNL Scuola.

# Situazioni che possono verificarsi dal 16/10

## Docenti assunti a tempo indeterminato

➤ Inidoneità temporanea assoluta



- collocato in malattia fino al periodo indicato dal medico competente
- Si applicano le decurtazioni previste dal DL 112/08 art. 71
- No visita fiscale (così riteniamo anche sulla base di messaggi INPS)

➤ Inidoneità temporanea alla mansione



utilizzato con orario comunque articolato su 36 ore e attività da svolgersi, anche nella modalità agile, nella scuola di servizio o, in caso di impossibilità, anche fuori dalla stessa



Essere collocato in malattia (d'ufficio).

# Situazioni che possono verificarsi dal 16/10

## Docenti assunti a tempo determinato

➤ Inidoneità temporanea assoluta



- collocato in malattia fino al periodo indicato dal medico competente
- Si applicano le decurtazioni previste dal DL 112/08 art. 71
- No visita fiscale

➤ Inidoneità temporanea alla mansione



Essere collocato in malattia (d'ufficio).

Con le novità introdotte dalla Legge 126/2020, e per il disposto del nuovo DPCM (art.5, comma 4, lettera b), alle condizioni previste dall'art.32, comma 4, del D.L.104/2020 (*sospensione delle attività didattiche in presenza*) possono chiedere di essere utilizzati in forma agile, al termine del contratto attualmente in corso con il personale supplente. **(si attendono precisazioni dal Ministero)**

# Situazioni che possono verificarsi dal 16/10

È necessario distinguere tra i diversi profili professionali

**Inidoneità temporanea assoluta**



indipendentemente dal profilo di appartenenza verrà collocato in malattia d'ufficio.

- Si darà corso all'applicazione della trattenuta (L.112/2008, art.71)
- l'assenza verrà considerata inciderà sul periodo di comporta
- riteniamo che l'assenza non sia assoggettata a visita fiscale

**Inidoneità temporanea relativa alla mansione:**



**Dsga e gli assistenti amministrativi**, fatta salva l'esigenza di assicurare il funzionamento dell'istituto scolastico possono svolgere la propria attività da remoto.

**L'assistente tecnico**, tenuto conto delle proprie mansioni e delle esigenze dell'istituto, può svolgere il proprio lavoro da remoto.

**collaboratore scolastico, il cuoco, il guardarobiere e l'infermiere** per i quali non si configura la possibilità di svolgimento della propria attività in forma agile, sono posti in malattia.

# Situazioni che possono verificarsi dal 16/10

## Un caso particolare

Inidoneità temporanea  
ad **alcuni compiti** della propria mansione

È il caso del lavoratore fragile che viene ritenuto, all'esito della visita per la sorveglianza sanitaria eccezionale, inidoneo ad alcuni compiti del proprio profilo, potendo però essere impegnato in altri compiti dello stesso. In questo caso, oltre all'onere ricadente sul Dirigente scolastico di fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale, **la contrattazione di istituto potrà prevederne l'utilizzazione in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola.**

# Lavoratori Fragili – ATA a Tempo det.

**Inidoneità temporanea assoluta**



trattamento di malattia d'ufficio come per il personale assunto a tempo indeterminato.

**Inidoneità temporanea relativa alla mansione**



alle unità ATA assunte a tempo determinato, come già visto per il personale docente, non trova applicazione il CCNI sul personale inidoneo del 2008. Di conseguenza, il lavoratore precario non può stipulare alcun contratto di utilizzo in altra mansione.

Tale personale, comunque, può accedere alla modalità di prestazione del servizio in modalità agile (per i profili per i quali tale modalità è compatibile). In alternativa il personale viene collocato in malattia d'ufficio

# ATA

Per il personale ATA le modalità di **lavoro agile** possono essere adottate solo in caso di **sospensione delle attività didattiche**.

Nelle Regioni con maggior tasso di rischio, a norma del DPCM 3 novembre 2020, viene previsto di **limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che richiedono necessariamente la presenza**, anche ai fini della gestione dell'emergenza. Il restante personale presta la propria attività lavorativa in lavoro agile.

# Aspetti da chiarire

La legge 126/2020, nel prevedere la nuova situazione per i lavoratori fragili a partire dal 16 ottobre, dispone che il lavoratore possa prestare la propria attività anche *attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.*

# Zone DPCM 3 novembre 2020

## Zona gialla e arancione

### Svolgimento dell'attività in presenza

- Infanzia
- Primaria
- Tutte le classi di frequenza della scuola secondaria di I grado

### Svolgimento dell'attività esclusivamente con modalità a distanza

- Tutte le classi della scuola secondaria di II grado

## Zona rossa

### Svolgimento dell'attività in presenza

- Infanzia
- Primaria
- **Primo anno di frequenza** della scuola secondaria di I grado

### Svolgimento dell'attività esclusivamente con modalità a distanza

- Secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado
- Tutte le classi della scuola secondaria di II grado

Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di **laboratori** o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.

Termine per la definizione posizioni assicurative pensionandi dovranno essere definite entro la data del 5 febbraio 2021.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o le Segreterie scolastiche dovranno utilizzare l'applicativo nuova Passweb per garantire il flusso dei dati dal sistema SIDI all'INPS.

E' comunque ancora consentito operare tramite SIDI aggiornando settimanalmente i dati che saranno inviati a INPS con flussi massivi periodici. Il completamento dei dati al SIDI deve essere comunque concluso entro il 5 febbraio.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con la specifica funzione, solamente dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

# Termine per la definizione posizioni assicurative tutti i lavoratori 31 dicembre 2021

- 1 Verificare estratto conto INPS i periodi di servizio
- 2 in caso di PERIODI MANCANTI tramite il portale INPS denunciare il periodo allegando certificazione
- 3 RETTIFICA solo periodi mancanti antecedenti il 31/12/2014